



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

Guido Tarantelli

Giudice

S E N T E N Z A n. 274/2021

Nel giudizio di conto, iscritto al n. **22945** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 35015 avente per oggetto la gestione contabile di *Omissis*, consegnatario delle quote della società “*Omissis*, partecipata dalla Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2016;

Data per letta, nella pubblica udienza del 14 settembre 2021, la relazione del giudice relatore; uditi l’agente contabile, che evidenziava la regolarità del suo operato, il dott. *Omissis*, in rappresentanza della Regione Calabria, il quale ha espresso analogo avviso puntualizzando che la Regione ha provveduto alla parifica del conto con la delibera n. 3778/2018, ed infine il Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che si è rimesso alle valutazioni del Collegio;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO

Con relazione n. 229/2021 acquisita al protocollo al n. 1804 del 30 aprile 2021, il Magistrato designato aveva richiesto la fissazione dell'udienza perché il Collegio discutesse il giudizio di conto in epigrafe, avuto riguardo all'evidenza della diversità del numero delle azioni tra la situazione contemplata nell'atto di costituzione della società *Omissis* e quella del conto sub iudice, nonché tenuto conto della riscontrata variazione del loro valore reale, per come anche annotato a margine del conto medesimo.

Con istruttoria trasmessa a mezzo PEC del 13 gennaio 2021, si richiedevano vari atti e documenti necessari all'esame del conto (Estratto del libro soci, da cui risulti l'importo della partecipazione; Delibere od atti di nomina dell'agente contabile per il periodo di riferimento; Copia delle direttive dettate nei confronti delle società o dei soggetti delegati a rappresentare l'ente nell'assemblea degli azionisti, nonché l'uso che si è fatto in sede di assemblea della singola società dei diritti dell'azionista pubblico; Copia dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti riferite all'esercizio di riferimento; Copia dei verbali delle adunanze del collegio sindacale o degli organi di controllo previsti; Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto della società; Copia della documentazione interlocutoria e della mail di chiarimenti richiamati nel decreto dirigenziale n. 3778 del 20.4.2018).

L'ente, riscontrando la richiesta, trasmetteva la documentazione a mezzo pec del 10/02/2021; la relazione n. 229/2021, con allegato il decreto di fissazione dell'udienza odierna, è stata notificata all'agente contabile il 18 maggio 2021; la relata di notifica è stata acquisita al protocollo della Sezione Giurisdizionale al n. 2219 del 3 giugno 2021.

La relazione n. 229/2021 ha rimesso al Collegio l'esame del conto al Collegio, avuto riguardo alla descritta diversità del numero delle azioni tra la situazione contemplata nell'atto di costituzione e quella del conto giudiziale, nonché tenuto conto della riscontrata variazione del loro valore reale, per come anche annotato a margine del conto medesimo. Inoltre, sul terreno del riscontro di eventuali addebiti a carico dell'agente contabile, viene richiesto al Collegio di valutare la circostanza che il Commissario liquidatore, quale agente contabile al momento del deposito del conto, è stato in vero nominato durante l'assemblea dei soci dell' 11 gennaio 2016, e infine alla caratterizzazione (limitatamente a quanto emergente in atti), oltre la condotta tenuta dalla Regione Calabria (volontà di mantenere le partecipazioni, mancata ricostituzione del capitale sociale, non riscontrabilità in atti di direttive puntuali verso gli agenti contabili).

Più dettagliatamente, la relazione rappresenta che:

- il conto giudiziale espone il debito per le materie e gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio - a quantità a valore

nominale: infatti il carico iniziale delle quote possedute pari a n.

61.200 del valore di “Euro uno”, riporta una consistenza pari

ad Euro 61.200,00=;

- tale è anche la consistenza a materia al 31/12, da cui si desume la sostanziale assenza di gestione;

- che dall’atto di costituzione della società del 20.02.2012 si desume che la quantità delle quote possedute dalla Regione

Calabria è di n. 612 quote dal valore nominale unitario di Euro

100,00=, con una partecipazione pari al 51% (maggioranza) del

capitale sociale sottoscritto, ma non interamente versato, di

euro 120.000,00=;

- che pertanto sul conto viene erroneamente riportato il numero delle quote possedute pari ad Euro 61.200,00= e non

612 (con salvezza di variazioni eventuali non comunicate);

- che viene annotato (v. colonna variazioni non comunicate)

che l’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2012 con

una perdita di esercizio registrata di Euro 143.775,00=, di guisa

che la quota di pertinenza della regione Calabria si è

praticamente azzerata e addirittura il patrimonio netto è

negativo per la differenza tra valore nominale del capitale

sociale e perdita subita. Quindi, il valore contabile di bilancio

del patrimonio netto è pari ad euro - 23.775,00= (e di

conseguenza anche il valore della partecipazione del 51% della

Regione, è negativo), alla data del 31.12.2012 e risulta essere

ancora superiore, a seguito delle perdite subite negli esercizi

successivi, ancorché non ufficializzate da bilanci approvati;

- che non sono esposti gli oggetti e le materie avute in consegna nel corso della gestione, dal che si presume la mancanza di variazioni, almeno nella quantità (non nel valore) delle azioni possedute;

- che non risultano passaggi di consegne in corso d'anno;

- che nel verbale di Assemblea dei Soci del 30.09.2012 vi era nell'OdG la previsione della riduzione del capitale sociale per perdite o alternativamente la trasformazione o lo scioglimento;

- che con verbale di Assemblea dei Soci del 9.11.2013, era stato approvato tra gli altri il bilancio di esercizio per l'anno 2012; dato che il rappresentante della Regione Calabria aveva espresso la volontà dell'Ente partecipante di ripianare la perdita di esercizio rilevata e di ricostituire il capitale sociale (senza aumenti e nuove sottoscrizioni), la perdita di Euro 143.7775,00= è stata riportata a nuovo;

- che le successive assemblee dei soci o erano andate deserte o non avevano raggiunto il quorum deliberativo necessario, neanche per l'approvazione dei bilanci degli esercizi successivi, sicché la perdita sofferta per l'esercizio 2012 non sembra essere stata mai ripianata né tantomeno il capitale ricostituito;

- che l'agente contabile, dr. *Omissis*, è stato nominato quale Commissario Liquidatore, durante l'assemblea dei soci dell'11

gennaio 2016, con cui sono state impartite direttive tutte prodromiche allo scioglimento della compagine societaria, operazione non semplice attesa l'elevata esposizione debitoria e la scarsità di attivo liquidabile;

- che dal verbale di Assemblea dei Soci del 15 febbraio 2016, si evince quanto segue:

a) che sono stati formalmente attribuiti al Commissario liquidatore tutti i più ampi poteri gestionali, con la finalità di compiere ogni atto funzionale allo scioglimento e liquidazione della società (con rinvio per l'approvazione del bilancio 2013 e abolizione del Collegio Sindacale);

b) che il Commissario liquidatore ha provveduto ad effettuare una ricognizione sulla situazione debitoria della società, la quale nel periodo 01.01.2013-16.02.2016 ha maturato ulteriori perdite per Euro 473.209,21= le quali, aggiunte alla perdita di Euro 143.775,45=, hanno determinato una perdita complessiva di patrimonio netto di Euro 622.697,27=;

c) che, riguardo al patrimonio attivo, a parte alcune teche fatte appositamente realizzare per una mostra e non commercializzabili, non vi sono attività rilevanti, se non la quota versata dal Comune di *Omissis* di Euro 8.740,00=;

d) che numerosi debiti appesantiscono la già grave situazione negativa del patrimonio netto (fra cui solo Euro 246.992,32= reclamati da una ex dipendente licenziata e che avrebbe distratto una parte della documentazione contabile);

e) che l'Avvocatura regionale non ha ritenuto di intraprendere

qualsiasi azione per contenziosi in essere e potenziali;

- che infine, a fronte della proposta del rappresentante della Regione Calabria di ricorrere alle procedure concorsuali, si è deciso di prolungare il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2015;

- che dal verbale dell'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2016 si evince che il Commissario liquidatore ha stigmatizzato l'assenza dei necessari orientamenti decisionali di competenza dei soci, nonostante le reiterate richieste, ponendo alla decisione dei soci stessi la decisione sulla dichiarazione di fallimento, e puntualizzando che le eventuali conseguenze, nelle diverse sedi competenti, dei reiterati rinvii decisionali, dovranno ritenersi da ascrivere alla esclusiva responsabilità dei soci e non già all'inerzia del liquidatore;

- che l'ultimo verbale di Assemblea dei Soci trasmesso del 29 novembre 2016 richiama e riassume sostanzialmente, nell'OdG, il verbale di riunione del 28 ottobre 2016;

- che dai verbali di riunione del Collegio sindacale si evincono l'entità delle disponibilità finanziarie, le fatture pagate con la tipologia di costi sostenuti, il versamento di oneri previdenziali e contributivi, e la circostanza che la società non ha realizzato alcun fatturato, risultando praticamente inattiva; in particolare, la società ha effettuato nel 2012 una cessione del credito vantato nei confronti della Regione Calabria di euro

192.840,00= e ha ottenuto un'anticipazione di liquidità di Euro

130.931,20= mai estinta;

- che dall'unico bilancio approvato in forma abbreviata al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto è negativo e pari ad Euro – 23.775,00 (capitale sociale sottoscritto ma non i.v. Euro 120.000,00 – perdita d'esercizio Euro 143.775,00);

- che dalla deliberazione della G.R. del 30 dicembre 2013, avente per oggetto "Ricognizione delle società a partecipazione regionale si sensi della L. regionale 12 giugno 2009, n. 19, art. 30 Modifiche ed integrazioni al D.G.R. n. 173 del 3 marzo 2010", si evince la volontà del socio di maggioranza di voler mantenere la partecipazione nella società *Omissis* S.r.l., in quanto a valenza nazionale e strategica;

- che, secondo l'art. 8 della L. regionale n. 22 del 5 ottobre 2007, "I soggetti nominati o designati dalla Regione, o proposti dai rappresentanti della regione in Assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali della società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti agenti contabili a materia e rispondono in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità ed i termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione

statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal Codice civile”;

- che l’agente contabile si è dunque ritrovato a rivestire tale carica alla luce della predetta disposizione e a dover rendere il conto della sua gestione, riassuntivo di dati ed operazioni che non sembrerebbero imputabili a sue scelte gestionali, essendo stato nominato nel 2016, quanto invece all’andamento della società in gestioni precedenti;

- che pertanto, in questo quadro, l’agente contabile nella specie ha compilato il conto giudiziale ed ha indicato il motivo delle variazioni, riportando il valore della perdita subita nell’esercizio 2012, ufficializzata con l’approvazione dell’unico bilancio approvato e relativo appunto a tale esercizio.

All’udienza del 14 settembre 2021, l’agente contabile *Omissis* ha precisato (i) che la quantificazione delle quote societarie è stata fondata sul valore unitario risultante nella visura camerale; (ii) che il libro soci non è stato consegnato né era presente in sede, anche perché la legge n. 2/2009 lo rendeva obbligatorio solo per le S.p.a. e non per le S.r.l.; (iii) che le perdite del conto rinvencono dall’appostamento dal bilancio dell’esercizio finanziario del 2016; (iv) di essere stato nominato nei primi mesi dell’anno 2016.

Il dott. *Omissis*, in rappresentanza della Regione Calabria, ha puntualizzato (i) che la Regione ha provveduto alla parifica del conto con la delibera n. 3778/2018; (ii) che nel conto sono state

riportate le quote per euro 61.200; (iii) che trattandosi di Srl la partecipazione del socio Regione al capitale sociale è espressa in quote.

Il Pubblico Ministero, in merito alla regolarità o meno del conto e al discarico o meno del contabile, si è rimesso alle valutazioni del Collegio.

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente precisare che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni disponibili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c) del R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del D. lgs. n. 267/2000 (*ex plurimis*, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; in termini, Cass. Sez. Un., ord. n. 7390/2007 la quale ha precisato che il giudizio di conto “non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti”, fermo restando che, stante la “netta distinzione tra amministrazione/potere di spesa e maneggio/custodia, l'esercizio di tali ultime funzioni non può, in alcun modo, dar luogo ad un sindacato sull'esercizio dei diritti spettanti all'azionista pubblico”).

Il conto viene reso anche i per i titoli c.d. “dematerializzati”, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio: in queste ipotesi, il soggetto obbligato non è il consegnatario delle azioni nella loro materialità, ma colui che è stato incaricato

dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista delle società partecipate (*ex multis*, Sez. giur. Molise, n. 64/2015; Sez. Toscana, n. 127/2020).

Nella fattispecie per cui è giudizio, non si dà questione sulla qualificazione del Commissario liquidatore, dott. *Omissis*, quale agente contabile, stante che allo stesso sono attribuiti dalla normativa civilistica (artt. 204 e ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) una serie di poteri gestori finalizzati alla liquidazione della società.

2. Nel merito, alla luce delle risultanze documentali e della relazione del Magistrato istruttore, il Collegio non nutre alcun dubbio sulla irregolarità del conto n. 35015 avente per oggetto la gestione contabile di *Omissis*, consegnatario delle quote della società "*Omissis*, partecipata dalla Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2016.

In particolare, nel verbale dell'Assemblea dei Soci del 29 novembre 2016 (sostanzialmente ricognitivo del verbale del 28 ottobre 2016), il Commissario liquidatore, nel richiamare le note con cui aveva già reso edotti i soci della situazione economico-finanziaria della società *Omissis* srl in liquidazione, ha nuovamente rappresentato:

- che la società, a partire dal resoconto del rappresentante legale pro tempore all'atto della consegna, presentava una riduzione complessiva di Euro 622.297,67=;

- che, dall'analisi condotta sulle potenziali poste attive,

risultavano teoricamente monetizzabili esclusivamente i decimi

del socio comune di *Omissis* per un valore di euro 8.740,00=;

- che a tale situazione debitoria dovevano aggiungersi

talune richieste di pagamenti che così determinavano una

riduzione complessiva ben superiore a quella indicata nel conto

economico della società, e precisamente: (i) la richiesta di

pagamento di Euro 246.992,32= a favore della dott.ssa *Omissis*

giusta ordinanza n. 132/2014 RGLS del 23/12/2015 e

acquisita al protocollo regionale n. 103209 del 30.03.2016; (ii)

richiesta di pagamento di Euro 28.772,91= a favore di *Omissis*

Srl, giusta decreto ingiuntivo n. 1553/2013 e acquisita al

protocollo regionale n. 108951 del 05.04.2016; (iii) richiesta di

pagamento di Euro 20.794,60= a favore della sig.ra *Omissis*,

giusta decreto ingiuntivo n. 916/2013 e acquisita al protocollo

regionale n. 103195 del 05.04.2016.

Emerge *per tabulas* che l'ultimo bilancio approvato si riferisce

all'anno **2012** con una perdita di esercizio di euro 143.775,00=

che azzerava la partecipazione azionaria (51%) della Regione

Calabria alla società *Omissis* Srl, con la conseguenza che, le

esposizioni debitorie ulteriori, pur registrate nel 2016, non sono

evidentemente imputabili alla gestione per cui è stato depositato

il conto giudiziale.

Depongono in questa direzione le risultanze documentali da cui

emerge che i titoli di credito, vantati dalla dott.ssa *Omissis*, dalla

Omissis Srl e dalla sig.ra *Omissis* nei confronti della società

Omissis in liquidazione srl, sono tutti anteriori al 2016.

Ne viene necessariamente che il conto giudiziale in esame espone un debito per le materie e per gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio che, in vero, origina – aggravandola – la perdita di esercizio sofferta per l'esercizio finanziario 2012 e che non è mai più stata ripianata, né il capitale ricostituito.

Inoltre, la Regione non ha in alcun modo manifestato interesse a ricapitalizzare la società, che è stata messa in liquidazione e risulta ormai - secondo quanto riferito dal Commissario – in un'irreversibile situazione patrimoniale deficitaria, si da rendere del tutto arbitraria la conservazione di un valore residuo delle quote nel conto giudiziale.

Pertanto, il conto giudiziale 35015 di *Omissis*, consegnatario delle quote della società "*Omissis*, partecipata dalla Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2016, deve essere dichiarato irregolare, e ne va disposta la rettifica nella parte relativa al valore delle quote, che – a seguito delle variazioni (correttamente indicate a margine del conto stesso) non può più essere commisurato al valore nominale bensì a zero (attesa la mancata copertura della perdita di esercizio e la messa in liquidazione in mancanza di patrimonio attivo liquidabile, a fronte di una situazione debitoria irreversibile), ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 31 lett.b) R.D. n. 827/1934.

3. Peraltro, sebbene in linea di principio il consegnatario risponda delle variazioni che subiscono i crediti a lui affidati

(art. 29 ult. co. R.D. n.827/1934), alcun dubbio nutre il Collegio sulla mancanza di responsabilità, e conseguente addebito, per tali perdite sull'agente contabile, dott. *Omissis*, il quale – come sempre *per tabulas* è evincibile –, ha preso in gestione la società, nella veste di Commissario liquidatore in data 11.01.2016, quando la società, per come esposto dal Magistrato istruttore, non era praticamente più attiva da tempo, sicché alla sua gestione non sono imputabili le perdite di esercizio e le passività delle gestioni precedenti che hanno azzerato il valore della quota.

Va infatti osservato che, pur non potendosi pervenire ad una pronuncia di regolarità del conto in esame, allo stato non si rinvencono elementi tali per liquidare un debito a carico dell'agente contabile convenuto in giudizio (perdita o sottrazione di danaro o valori, etc.). Il che, d'altra parte, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza contabile (*ex pluribus*, Corte dei conti, Sez. Molise, n. 38/2012; n. 42/15; n. 66/17 – in queste decisioni con riferimento all'art. 30, comma 2 del R.D. n. 1038/1933) appare oggi pienamente compatibile col disposto di cui all'art. 149, comma 3 c.g.c. a termini del quale “Quando non pronuncia discarico, il Collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancante alla alienazione della cauzione versata, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile”, da cui si evince la mancanza di qualsivoglia automatismo tra declaratoria di irregolarità del conto e non

discarico del contabile.

Detto altrimenti, le irregolarità contabili non rendono necessariamente addebitabile, in via automatica, una partita contabile, come pure un conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell'agente contabile convenuto nel giudizio di conto, che può essere discaricato ai sensi dell'art. 194 R.D.1038/1933.

4. Pur tenuto conto della irregolarità del conto, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del c.g.c. e dell'art. 92, comma 2 c.p.c., la compensazione delle spese processuali, avuto riguardo all'assenza di ammanchi accertati a carico del contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. **35015** avente per oggetto la gestione 2016 del consegnatario delle quote della società "*Omissis*, partecipata dalla Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2016, lo dichiara **irregolare** e ne dispone la rettifica nei sensi di cui in motivazione
Spese compensate.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14.09.2021.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Luigi Cirillo

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 15/11/2021

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente